

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE

NON STERILI (DPI)

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Sig. Giorgio Cognolato, nato a Padova il giorno 31 del mese di agosto dell'anno 1958 (codice fiscale CGNGRG58M31G224L) domiciliato per la carica presso la sede legale della Società CHEMIL S.R.L., come di seguito specificata, il quale interviene in qualità di Presidente ed Amministratore delegato dell'Operatore economico CHEMIL S.R.L. con sede legale in Via Canada n. 23, 35127, PADOVA (PD) iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Padova, numero e P.IVA 02518990284 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), aggiudicataria della fase II dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e

dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione) per un periodo di 3 mesi (con opzione di proroga per un ulteriore trimestre), previo rilancio competitivo (gara n. 8083110) giusta Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 5753 del 28/09/2021.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale e che le procedure di gara già avviate alla suddetta data siano portate a termine dalla SUAR nonchè, a decorrere da tale data, siano trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

c) l'art. 1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”* ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 lo stato

di emergenza già prorogato con le precedenti Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

d) la Convenzione di Accordo quadro stipulata con l'aggiudicataria (NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.) della fase I dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 16/7/2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge 11/09/2020, n. 120 - della fornitura di guanti monouso in nitrile non sterili (DPI) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), cessa di validità in data 30/09/2021;

e) in considerazione della predetta, perdurante situazione emergenziale e della conseguente necessità di garantire la tutela degli operatori impegnati nel contrasto dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali, la S.UA.R. ha esercitato la I opzione di proroga contrattuale del predetto Accordo quadro, per un periodo di 3 mesi (con opzione di proroga per un ulteriore trimestre), previo rilancio competitivo (gara n. 8083110) e, pertanto, con Lettera prot. n. PG/2021/299126 del 16/09/2021, sono stati invitati a partecipare al rilancio competitivo i 5 Operatori economici entrati nella graduatoria di merito in esito alla fase I dell'Accordo quadro;

f) in relazione al lotto di gara è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

g) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano risultati idonei ad

	erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali, pertanto, sottoscrivere il	
	presente Atto;	
	h) in particolare, viene sottoscritto un Accordo quadro con uno o più Operatori	
	economici che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione	
	delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo	
	previsto per il lotto;	
	i) CHEMIL s.r.l. (d’ora innanzi anche “Fornitore”) è risultato selezionato nella	
	fase II dell’Accordo quadro risultando primo classificato nella graduatoria	
	finale ed avendo offerto l’intero ammontare della quantità richiesta	
	trimestralmente;	
	j) per l’effetto, il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di	
	impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente	
	Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura (OdF), alle condizioni,	
	modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria	
	Offerta tecnica;	
	k) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte,	
	attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (OdF);	
	l) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.U.A.R. nei	
	confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite,	
	costituendo, la presente Convenzione, le condizioni generali dei contratti	
	conclusi con l’emissione degli OdF i quali saranno, per ciascuna delle	
	Amministrazioni contraenti, fonte di obbligazione contrattuale;	
	m) la S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o	
	attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna	

Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente

e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF da ciascuna emesso;

n) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

o) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità

civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

p) il presente Atto viene sottoscritto in via d'urgenza in attesa dell'informativa

antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.;

q) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme

tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la*

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici";

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle

medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso

di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e

Prestazionale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Amministrazione contraente: l'Ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria che, su autorizzazione di Regione Liguria – Settore S.U.A.R., utilizza la Convenzione, nel suo periodo di sua validità ed efficacia, mediante l'emissione degli Ordinativi di fornitura (OdF) sul NECA;
- c) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);
- e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della

	Convenzione;	
	f) NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;	
	g) Punto Istruttore: il referente dell’Amministrazione acquirente legittimato ad	
	amettere le Richieste di consegna	
	h) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato	
	dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni	
	contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	
	richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;	
	i) Importo della Fornitura: l’importo della fornitura oggetto del singolo	
	Contratto di Fornitura (IVA esclusa);	
	l) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo del presente Atto (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il	
	relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L’importo massimo	
	contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente,	
	come specificato in seguito;	
	m) Sede/i di consegna: il luogo, sul territorio di Regione Liguria,	
	dell’Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso	
	il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	
	n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie	
	al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel	
	presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un’area riservata alla Convenzione;	
	ARTICOLO 3 - OGGETTO	

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di guanti monouso in nitrile non sterili per emergenza COVID-19;

2. Con la stipula del presente Atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. La stipula del presente Atto non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né tanto meno S.U.A.R. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli OdF deliberati dall'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli OdF sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente Atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale) per le quantità oggetto di ciascun OdF.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale e dagli OdF che l'Amministrazione, mediante il NECA, dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui al presente Atto.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra

l'Amministrazione contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli OdF.

ARTICOLO 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La scelta degli Operatori economici utilmente collocati nella graduatoria di merito a cui affidare gli OdF rispetta le seguenti regole:

a) vengono acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti dell'Operatore economico primo in graduatoria;

b) qualora il quantitativo offerto dall'Operatore commerciale primo classificato non sia in grado di coprire l'intero fabbisogno posto in gara (fabbisogno di mesi tre) per la quota parte eccedente la suddetta capacità di fornitura sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino ad esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti degli Operatori economici facenti utilmente collocati in graduatoria.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE E UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della

compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. Laddove un *OdF* provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero sia stato emesso oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, bensì dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di tre mesi nei limiti dell'Importo massimo contrattuale.

2. Nel periodo di tempo di validità dell'Atto (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di fornitura, e relative Richieste di consegna, fermo restando che la durata di ogni singolo Contratto di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di fornitura, non può essere superiore alla durata della Convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione. Resta altresì inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico e Prestazionale per tutta la durata della Convenzione.

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

2. Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e prestazionale e lo stesso è raggiungibile ai seguenti recapiti: tel.: 049.8792148; e-mail: gare@chemil.com; PEC gare@pec.chemil.com.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: nome commerciale del prodotto: NITRIL PLUS COMFORT. Codici Prodotto: 72350PF (mis. S), 72351PF (mis. M), 72352PF (mis. L) e 72353PF (mis. XL). CPV: 18424300-0. Prezzo unitario offerto: 0,03385 €. Quantità totale offerta: 20.126.000. Importo complessivo offerto: € 681.265,10000.

2. Il presente Atto ha ad oggetto la mera fornitura di materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore

medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod.

Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli OdF, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 04/10/2021 acquisita agli atti con prot. gen. n. PG/2021/0319444 del 05/10/2021.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

<p>11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS regionale dipendenti da tale interruzione.</p>

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA
S.U.A.R. E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E
RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1.	Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nella nel Dott.
	Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale funzionario
	responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero

telefonico: 010 5488536; indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig. Giorgio Cognolato il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 049/8792148; numero di fax 049/8792405 indirizzo e-mail gare@chemil.com, indirizzo di posta elettronica certificata gare@pec.chemil.com.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ARTICOLO 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria (rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. con progressivo n. 69/02/803900480) in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 27.250,61 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo

proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 15 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 12 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla

	competente	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente
		all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza,
		anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile
		di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la
		presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi
		dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa
		è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza
		degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
		4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta
		la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli
		effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è
		conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla
		risoluzione.
		5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in
		altre parti della Convenzione a:
	a)	assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti
		necessari all'utilizzo della Convenzione;
	b)	fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,
		impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione
		secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;
	c)	conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta
		in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es.
		nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla
		produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento
		di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato

	l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini	
	degli Enti;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
	relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto	
	nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;	
	f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione	
	dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente	
	Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto	
	all'art. 7 del Capitolato Tecnico e prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della	
	Convenzione la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato	
	(ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);	
	1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 7 del Capitolato	
	Tecnico e Prestazionale;	
	i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione	
	contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi	
	dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto	
	del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	

ARTICOLO 13 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettate le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e Prestazionale, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 15 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità di prodotti offerti);
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;

	- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato	
	Tecnico e prestazionale;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente Atto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti effettivamente forniti ed i prodotti	
	offerti in sede di procedura;	
	- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione	
	di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto	
	a seguito della contestazione effettuata da parte della S.U.A.R. o	
	dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti	
	di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività	
	necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore	
	dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di	
	cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non	
	abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza	

a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE

1. Salvo quanto previsto all'art. 14 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, la S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 (sette giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 5 (cinque giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione contraente resta obbligata

per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione, tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma

		unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.	
		8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.	
		9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;	
		10. La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
		ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	
		1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
		2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).	
		ARTICOLO 17 - RECESSO	
		1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
		a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare	

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016.

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

	dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè	
	effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella	
	presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671	
	c.c.	
	5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti,	
	non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti	
	potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione	
	alla PEC del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di	
	recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore	
	prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della	
	fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come	
	tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi	
	dell'art. 15 della presente Convenzione.	
	ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è	
	fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione	
	e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.	
	2. In caso di violazione di detti divieti, S.U.A.R. e l'Amministrazione,	
	fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di	

dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 20 - INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

ARTICOLO 21 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori,

nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 22 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, nell'OdF, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con la S.U.A.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione;

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Richieste di consegne, dovrà inviare a S.U.A.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ARTICOLO 23 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.U.A.R. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.U.A.R. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché alle singole Richieste di Consegna per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.U.A.R. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

5. L'Operatore economico aggiudicatario, aderendo alla Convenzione, conferisce a S.U.A.R. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate,

	il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da	
	parte di S.U.A.R., gli impegni presi con il presente Atto.	
	7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	8. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	9. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede	
	legale in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.	
	10. Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere	
	avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica:	
	protocollo@pec.regione.liguria.it.	
	11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla	
	base delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore	
	garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei	
	diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.	
	ARTICOLO 25 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
	Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e	
	prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	

	accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	
	leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia del presente Atto o relativa ai singoli contratti	
	di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Genova.	
	ARTICOLO 27 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura	
	privata sottoscritta a distanza.	
	2.L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante	
	pagamento tramite modello F24.	
	3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli,	
	carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico	
	alle Amministrazioni contraenti per legge.	
	4.Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio	
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto;	
	conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura	
	fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a	

carico del Fornitore.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI), Art. 3 (OGGETTO), Art. 4 (ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA), Art. 6 (DURATA), , Art. 8 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO), Art. 12 (TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art. 13 (PENALI), Art. 14 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 15 (RISOLUZIONE), Art. 16 (SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI), Art. 17 (RECESSO), Art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI), Art. 24 (TRATTAMENTO DEI DATI), Art. 26 (FORO COMPETENTE), Art. 27 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI), Art. 28 (CLAUSOLA FINALE).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente